



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 175 BIS DATA COMUNICATO 05/04/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

GIUDICE SPORTIVO 3020

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 05/04/2023**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 C5

GARE DEL 12/ 4/2023

gara del 12/ 4/2023 UMBRASABINA - POLISPORTIVA SAN MARIANO

Premesso;

che la ASD Umbra Sabina proponeva reclamo adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe alterato il regolare andamento della partita;

che, in particolare, al 29° del secondo tempo, sul risultato di 3-3, annullava un gol asseritamente regolare, segnato calciando un tiro libero, direttamente in porta (così erroneamente applicando il regolamento);

che sulla conseguente azione la Pol. San Mariano segnava il gol del definitivo 4-3 vincendo la partita;

che il reclamo veniva ritualmente preannunciato; che questo giudice sportivo fissava , per la decisione, la data del 5 aprile 2023; che la Pol. San Martino non faceva pervenire proprie controdeduzioni

O S S E R V A

Dall'esame degli atti ufficiali emerge, effettivamente, l'errore tecnico commesso dall'arbitro il quale, correttamente, lo ha ammesso risulta, infatti, che per una errata interpretazione del regolamento, l'arbitro abbia annullato un gol valido alla società reclamante e che nell'azione conseguente al calcio di punizione, erroneamente concesso alla Pol. San Mariano, quest'ultima abbia segnato il gol che ha deciso la partita; non vi è dubbio che l'errata interpretazione del regolamento abbia inciso pesantemente sul regolare svolgimento della gara tanto che nel giro di un minuto (quello finale, fra l'altro) si è passati dalla possibile vittoria della società reclamante alla vittoria degli avversari; Il reclamo, pertanto, deve essere accolto con conseguente ripetizione della partita.

Per tutti questi motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla ASD UmbraSabina

D E L I B E R A

- 1) **La ripetizione della gara** per errore tecnico dell'arbitro, dando mandato al CRU, affinché ne fissi la relativa data;
- 2) La restituzione della tassa reclamo.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 APRILE 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace